*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 2 del 3 gennaio 1962*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* | ROMA - 3 Gennaio 1962 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. **1349**

**Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero delle provincie di Como, Cremona e Milano e dalle imprese del legno compensato della provincia di Pavia.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1961, n. **1350**

**Norme sul trattamento di mensa per i lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche delle provincie di Brescia e Sondrio.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. **1351**

**Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Udine.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. **1352**

**Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali.**

# LEGGI E DECRETI

*DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA*
20 luglio 1961, n. **1349.**

**Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero delle provincie di Como, Cremona e Milano e dalle imprese del legno compensato della provincia di Pavia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1° ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 per le industrie dei prodotti del legno e del sughero;

Visti, per la provincia di Como:

— il contratto collettivo integrativo 11 ottobre 1954, da valere per il territorio della predetta Provincia, esclusi il Comune e il Circondario di Lecco, stipulato tra il Sindacato Provinciale fra gli Industriali del Legno e del Sughero dell'Unione Industriali di Como e l'Unione Provinciale Sindacati Lavoratori, il Sindacato Legno della Camera Confederale;

— il contratto collettivo integrativo 14 settembre 1959, da valere per Lecco e Circondario, stipulato tra l'Unione Industriali Lecchesi e la Camera Confederale del Lavoro di Lecco, l'Unione Sindacale Lavoratori di Lecco, l'Unione Italiana del Lavoro di Lecco;

Visto, per la provincia di Cremona, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale dell'Industria del Legno dell'Associazione Provinciale Industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori del Legno Artistiche e Varie dell'Unione Sindacale Provinciale, il Sindacato Provinciale del Legno della Camera del Lavoro;

Visto, per la provincia di Milano, il contratto collettivo integrativo 5 febbraio 1958, stipulato tra il Sindacato Interprovinciale Industriali del Legno e del Sughero dell'Associazione Industriale Lombarda, il Sindacato degli Industriali del Legno dell'Associazione degli Industriali di Monza e della Brianza, il Gruppo delle Industrie Varie dell'Associazione Legnanese dell'Industria, il Gruppo Industriali Lodigiani e il Sindacato Legno Artistiche e Varie della Camera Confederale del Lavoro di Milano, il Sindacato Legno Artistiche e Varie dell'Unione Sindacale Provinciale, il Sindacato Legno Artistiche e Varie dell'Unione Italiana Lavoro di Milano; e, in pari data, tra il Sindacato Interprovinciale Industriali del Legno e del Sughero dell'Associazione Industriale Lombarda e il Sindacato Provinciale del Legno e Affini dalla Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Visto, per la provincia di Pavia, il contratto collettivo integrativo 6 ottobre 1950, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 e n. 1 della provincia di Como, in data 26 agosto 1960 e 5 agosto 1960, n. 4 della provincia di Cremona, in data 22 aprile 1960, n. 20 della provincia di Milano, in data 15 ottobre 1960, n. 2 della provincia di Pavia, in data 5 maggio 1960, degli atti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro, costituiti per le attività per le quali sono stati sipulati:

— per la provincia di Como (esclusi il Comune e il Circondario di Lecco), il contratto collettivo integrativo 11 ottobre 1954, relativo agli operai addetti alle industrie del legno e del sughero;

— per Lecco e Circondario, il contratto collettivo integrativo 14 settembre 1959, relativo agli operai addetti alle industrie del legno e del sughero;

— per la provincia di Cremona, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo agli operai addetti alle industrie del legno e del sughero;

— per la provincia di Milano, il contratto collettivo integrativo 5 febbraio 1958, relativo agli operai addetti alle industrie del legno e del sughero;

— per la provincia di Pavia, il contratto collettivo integrativo 6 ottobre 1950, relativo agli operai dell'industria del legno compensato;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero delle provincie di Como, Cremona e Milano e dalle imprese del legno compensato della provincia di Pavia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1961*
*Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 39. —* VILLA

# CONTRATTO COLLETTIVO 11 OTTOBRE 1954. INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 15 MAGGIO 1953, DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE DEL LEGNO E DEL SUGHERO DELLA PROVINCIA DI COMO

Como, addì 11 ottobre 1954

tra

il SINDACATO PROVINCIALE FRA GLI INDUSTRIALI DEL LEGNO E DEL SUGHERO dell'Unione Industriali di Como, rappresentato dal suo Presidente rag. *Domenico Galfetti*, assistito dal Direttore avv. *Cosimo Vestuti*, dal Vice-Direttore dott. *Italo Ramorino* e dal sig. *Mario De Filippi*;

con l'intervento dei signori dott. *Ferrini*, ing. *Bruno*, rag. *Conti*, cav. uff. *Arrighi*, comm. *Felice Mauri*, *Rukstuhl Antonio*, *Mario Roncoroni* e *Carlo Viganò*;

l'UNIONE PROVINCIALE SINDACATI LAVORATORI rappresentata dal dott. *Pasquale Valsecchi*, Segretario Generale, assistito dai Vice-Segretari avv. *Sala* e sig. *Alfonso Gagliardi*;

il SINDACATO LEGNO della Camera Confederale del Lavoro rappresentata dal suo Segretario sig. *Ugo Gritti*, assistito dai lavoratori *Besozzi Otello* e *Moretti Cassiano*,

è stato stipulato il seguente contratto integrativo del contrato collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1953 da valere per gli operai addetti alle industrie del legno e del sughero dipendenti dalle aziende associate alla Unione Industriale di Como.

Art. 1.

**QUALIFICHE OPERAIE**

UOMINI

*Operai specializzati e provetti* sono gli operai adibiti a mansioni che richiedono una particolare perizia ed attività, una sicura e completa conoscenza dei mezzi di lavoro e delle materie poste in lavorazione, nonchè, laddove si renda necessaria, la conoscenza del disegno tecnico, sapendolo interpretare anche se lavorano su materiale già tracciato.

*Operai qualificati* sono gli operai che attendono a mansioni per le quali sia richiesta una adeguata conoscenza della materia e dei mezzi di lavoro, sia pure in grado minore di quanto richiesto per gli specializzati e provetti.

*Operai comuni* (*manovali specializzati*) sono coloro che lavorano in ausilio alle categorie precedenti presso macchine, come pure coloro che sono comunque addetti ad operazioni elementari, complementari, sussidiarie o preparatorie delle varie lavorazioni.

*Manovali comuni* sono coloro che sono adibiti a lavori od operazioni di trasporto pulizia e che comunque non sono addetti ai cicli di produzione.

DONNE

1ª CATEGORIA - Sono quelle che eseguono con speciale perizia lavori al banco od alle macchine.

2ª CATEGORIA - Sono quelle che eseguono lavori comuni per i quali non è richiesta speciale perizia.

3ª CATEGORIA - Sono quelle che, lavorando in ausilio ad operaie delle categorie precedenti, eseguono semplici operazioni di manovalanza, o di trasporto o di pulizia.

Art. 2.

**MENSE AZIENDALI**

Ferme restando le condizioni più favorevoli già in atto aziendalmente, al personale dipendente verrà corrisposta una indennità sostitutiva della mensa di L. 32 per ogni giorno di effettivo lavoro.

Ai lavoratori, che trovandosi in trasferta o che per altre circostanze, già beneficiano del rimborso delle spese di vitto, non compete l'indennità di mensa.

Art. 3.

**TRASFERTE**

L'indennità sostitutiva prevista nel punto 2° del 1° comma dell'art. 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro resta così determinata:

L. 400 per il pasto meridiano;

» 550 per il pasto serale;

» 850 per il pernottamento.

*Chiarimento a verbale* - Quando l'orario di lavoro stabilito dalla Ditta si protrae oltre le ore 19, l'operaio avrà diritto all'indennità prevista per il pasto serale.

Art. 4.

**INDENNITÀ CONSUMO FERRI**

Per quanto previsto nel penultimo comma dell'art. 35 del Contratto Collettivo nazionale di lavoro 14 maggio 1953 si stabilisce che l'indennità dovuta a titolo di consumo attrezzi agli operai che lavorano con un completo corredo di utensili di loro proprietà resta fissata come segue:

*Intagliatori* - L. 25 per ogni giornata di effettivo lavoro;

*Tappezzieri* - L. 8 per ogni giornata di effettivo lavoro.

Detta indennità, che viene liquidata alla scadenza di ciascun periodo di paga, non compete, naturalmente, giusta quanto indicato nell'ultimo comma dell'articolo sopra accennato, nel caso in cui l'azienda sostituisca con propri utensili quelli divenuti inservibili di proprietà dell'operaio.

Art. 5.

**LAVORI NOCIVI E PERICOLOSI**

Agli effetti del presente articolo sono considerati pericolosi i lavori eseguiti su scale aeree o su ponti mobili, nonchè la posa in opera degli infissi che si svolge ad un'altezza non inferiore ai 5 metri da terra o dal pavimento.

Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura alla nitro-cellulosa a spruzzo, di produzione di farine di legno, di produzione di agglomerati di sughero con catrame, di trattazione del legno a base di sostanze tossiche, e semprechè, malgrado i mezzi di protezione adottati dalla ditta, possano derivare ai lavoratori intossicazioni o lesioni pregiudizievoli.

Ai lavoratori comandati a svolgere siffatti lavori e limitatamente alle ore di effettiva prestazione nei lavori medesimi, verrà corrisposta una indennità speciale del 10 % sul minimo di paga conglobata, con facoltà alle aziende di assorbire fino a concorrenza, quanto eventualmente già concesso allo stesso titolo.

Agli operai costretti a lavorare in locali a temperatura superiore ai 40 gradi, e, nei tre mesi estivi, a temperatura superiore ai 50 gradi, sarà corrisposta la indennità speciale di cui al comma precedente.

In caso di controversia sulla nocività delle lavorazioni di cui sopra, sarà esperita la normale procedura per le vertenze sindacali con la partecipazione di una speciale commissione paritetica composta di tecnici e sanitari nominati dalle parti.

Art. 6.

**INDENNITÀ DI ZONA MALARICA**

Agli operai, che per ragioni di lavoro, sono trasferiti fuori della provincia di Como e destinati in zona malarica compete, per tutto il tempo di permanenza in detta zona, una speciale indennità nella misura del 10 % sulla retribuzione conglobata.

La stessa indennità verrà corrisposta agli operai trasferiti in zona di alta montagna, ad altezza non inferiore ai 1.500 metri, e limitatamente al tempo in cui l'operaio permane nella zona stessa.

Art. 7.

**DECORRENZA E DURATA**

Il presente contratto avrà decorrenza dal 1° ottobre 1954 ed avrà la stessa validità del contratto nazionale, di cui è parte integrante.

| QUALIFICHE | GRUPPO A | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Paga contrattuale | Rivalutazione 49-50 | Riassetto zonale accordi interconfederali 12-6-54 | Contingenza al 31-7-54 | Aumento contingenza bimestre 8-9 10-11 1954 | Totale |
| UOMINI | | | | | | |
| Operaio specializzato | 47,30 | 18,25 | 2,35 | 101,68 | 3,19 | 172,78 |
| Operaio qualificato | 42,70 | 8,50 | 2,12 | 99,81 | 2,88 | 155,99 |
| Manovale specializzato | 40,30 | 4,25 | 2 — | 98,87 | 2,69 | 148,11 |
| Manovale comune | 27,10 | — | 1,88 | 97,87 | 2,50 | 139,35 |
| *Ausiliari uomini* | | | | | | |
| Specializzati | 47,30 | 18,25 | 2,36 | 101,68 | 3,19 | 172,78 |
| Qualificati | 42,70 | 8,50 | 2,12 | 99,81 | 2,88 | 150,99 |
| *Uomini minori* | | | | | | |
| dai 18 ai 20 anni | 33,50 | — | 1,87 | 93,69 | 2,50 | 131,56 |
| dal 16 al 18 anni | 18,10 | — | 1,48 | 74 — | 2 — | 95,58 |
| inferiore ai 16 anni | 16,55 | — | 1,16 | 50,75 | 1,56 | 70,02 |
| *Uomini apprendisti* | | | | | | |
| dai 16 ai 17 anni | 23,80 | — | 1,39 | 73,31 | 1,88 | 100,38 |
| dai 17 ai 18 anni | 27,95 | — | 1,39 | 73,31 | 1,88 | 104,53 |
| dal 18 ai 19 anni | 33,15 | — | 1,76 | 92,81 | 2,38 | 130,10 |
| dai 19 ai 20 anni | 38,30 | — | 1,76 | 92,81 | 2,38 | 135,25 |
| DONNE | | | | | | |
| operaie provette | 30,20 | 6 — | 1,78 | 86,38 | 2,38 | 126,74 |
| operaie qualificate | 27,75 | 3 — | 1,68 | 85,56 | 2,25 | 120,24 |
| operaie comuni oltre 20 anni | 25,35 | — | 1,58 | 84,75 | 2,13 | 113,81 |
| operaia comune dal 18 ai 20 anni | 25,35 | — | 1,33 | 68,69 | 1,81 | 97,18 |
| *Donne minori e apprendiste* | | | | | | |
| dai 16 ai 18 anni | 20,95 | — | 1,19 | 61,75 | 1,63 | 85,52 |
| inferiore ai 16 anni | 16,55 | — | 0,95 | 49,06 | 1,31 | 67,87 |

GRUPPO A) – mobili – infissi avvolgibili – tappezzieri – biliardi e pianoforti carpenteria navale – carri e carrozze – botti e fusti dogati – pipe – articoli sportivi – tranciati e compensati – arte dorate.

| QUALIFICHE | GRUPPO B | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Paga contrattuale | Rivalutazione 49-50 | Riassetto zonale accordo interconfederale 12-6-54 | Contingenza al 31-7-54 | Aumento contingenza bimestre 8-9 10-11 1954 | Totale |
| **UOMINI** | | | | | | |
| Operaio specializzato | 45,85 | 18,25 | 2,36 | 101,68 | 3,19 | 171,33 |
| Operaio qualificato | 41,35 | 8,50 | 2,12 | 99,81 | 2,88 | 154,66 |
| Manovale specializzato | 39,10 | 4,25 | 2 — | 98,87 | 2,69 | 146,91 |
| Manovale comune | 35,95 | — | 1,88 | 97,87 | 2,50 | 138,20 |
| *Ausiliari uomini* | | | | | | |
| Specializzati | 45,85 | 18,25 | 2,36 | 101,68 | 3,19 | 171,33 |
| Qualificati | 41,35 | 8,50 | 2,12 | 99,81 | 2,88 | 154,66 |
| *Uomini minori* | | | | | | |
| dai 18 ai 20 anni | 32,40 | — | 1,87 | 93,69 | 2,50 | 130,46 |
| dai 16 ai 18 anni | 17,55 | — | 1,48 | 74 — | 2 — | 95,03 |
| inferiori ai 16 anni | 16,15 | — | 1,16 | 50,75 | 1,56 | 69,62 |
| *Uomini apprendisti* | | | | | | |
| dai 16 ai 17 anni | 23,05 | — | 1,39 | 73,31 | 1,88 | 99,63 |
| dai 17 ai 18 anni | 27,05 | — | 1,39 | 73,31 | 1,88 | 103,63 |
| dai 18 ai 19 anni | 32,05 | — | 1,76 | 92,81 | 2,38 | 129 — |
| dai 19 ai 20 anni | 35,85 | — | 1,76 | 92,81 | 2,38 | 132,80 |
| **DONNE** | | | | | | |
| Operaie provette | 29,30 | 6 — | 1,78 | 86,38 | 2,38 | 125,84 |
| Operaie qualificate | 27 — | 3 — | 1,68 | 85,56 | 2,25 | 119,49 |
| Operaie comuni oltre 20 anni | 24,60 | — | 1,58 | 84,75 | 2,13 | 113,06 |
| Operaie comuni inferiore ai 20 anni | 24,60 | — | 1,33 | 68,69 | 1,81 | 96,43 |
| *Donne min. e appr.* | | | | | | |
| dai 16 ai 18 anni | 20,40 | — | 1,19 | 61,75 | 1,63 | 84,97 |
| inferiore ai 16 anni | 16,15 | — | 0,95 | 49,06 | 1,31 | 67,47 |

GRUPPO *B*) – sediame curvato comune e di serie – lavorazione del sughero – tornerie – articoli da disegno – segheria produzione tavolame e treccioli – articoli sanitari, igienici e ghiacciaie in serie – lavorazione del giunco – pavimento in legno – norme per calzature – tacchi e cambrioni.

| QUALIFICHE | GRUPPO C | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Paga contrattuale | Rivalutazione 49-50 | Riassetto zonale accordo interconfederale 12-6-54 | Contingenza al 31-7-54 | Aumento contingenza bimestre 8-9 10-11 1954 | Totale |
| **UOMINI** | | | | | | |
| Operaio specializzato | 44,30 | 18,25 | 2,36 | 101,68 | 3,19 | 169,78 |
| Operaio qualificato | 40,15 | 8,50 | 2,12 | 99,81 | 2,88 | 153,46 |
| Manovale specializzato | 37,85 | 4,25 | 2 — | 98,87 | 2,69 | 145,66 |
| Manovale comune | 34,75 | — | 1,88 | 97,87 | 2,50 | 137 — |
| *Ausiliari comuni* | | | | | | |
| Specializzati | 44,30 | 18,25 | 2,36 | 101,68 | 3,19 | 169,78 |
| Qualificati | 40,15 | 8,50 | 2,12 | 99,81 | 2,88 | 153,46 |
| *Uomini minori* | | | | | | |
| dai 18 ai 20 anni | 31,30 | — | 1,87 | 93,69 | 2,50 | 129,36 |
| dai 16 ai 18 anni | 16,95 | — | 1,48 | 74 — | 2 — | 94,43 |
| inferiori ai 16 anni | 15,65 | — | 1,16 | 50,75 | 1,56 | 69,12 |
| *Uomini apprendisti* | | | | | | |
| dai 16 ai 17 anni | 22,40 | — | 1,39 | 73,31 | 1,88 | 98,98 |
| dai 17 ai 18 anni | 26,30 | — | 1,39 | 73,31 | 1,88 | 102,88 |
| dai 18 ai 19 anni | 31 — | — | 1,76 | 92,81 | 2,38 | 127,95 |
| dai 19 ai 20 anni | 35,85 | — | 1,76 | 92,81 | 2,38 | 132,80 |
| **DONNE** | | | | | | |
| Operaie provette | 28,40 | 6 — | 1,78 | 86,38 | 2,38 | 124,94 |
| Operaie qualificate | 26,15 | 3 — | 1,68 | 85,56 | 2,25 | 118,64 |
| Operaie comuni oltre 20 anni | 23,80 | — | 1,58 | 84,75 | 2,13 | 112,26 |
| Operaie comuni dai 18 ai 20 anni | 23,80 | — | 1,33 | 68,69 | 1,81 | 95,63 |
| *Donne min. e appr.* | | | | | | |
| dai 16 ai 18 anni | 19,75 | — | 1,19 | 61,75 | 1,63 | 84,32 |
| inferiore ai 16 anni | 15,65 | — | 0,95 | 49,06 | 1,31 | 66,97 |

GRUPPO *C*) – cestai – rivestimenti damigiane e fiaschi – zoccolame – fondi per calzature – imballaggi comuni.

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
*il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

# CONTRATTO COLLETTIVO 14 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 19 GIUGNO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE DEL LEGNO E DEL SUGHERO DI LECCO E CIRCONDARIO

Addì 14 settembre 1959

presso l'Unione Industriali Lecchesi

tra

l'UNIONE INDUSTRIALI LECCHESI, rappresentata dai signori: *Giuseppe Sala*, Capo gruppo industrie del legno, cav. *Mario Lietti* e *Eugenio Micheli*, assistiti dal rag. *Gianmaria Salvagni* dell'Unione stessa

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, rappresentata dal sig. *R. Viganò*

l'UNIONE SINDACALE LAVORATORI, rappresentate dal geometra *Mario Bianchi*

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rapresentata dal signor *Giusto Forcellini*

è stato stipulato il seguente contratto integrativo al contratto collettivo n. 1 del 19 giugno 1959, per gli operai addetti alle industrie del legno e del sughero di Lecco e Circondario:

Art. 1.

## TRASFERTE

L'indennità sostitutiva prevista nel punto 2 del 1° comma dell'art. 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro resta così determinata:

L. 650 per il pasto meridiano;
» 650 per il pasto serale;
» 1.000 per il pernottamento.

*Chiarimenti a verbale.*

Quando l'orario di lavoro stabilito dalla ditta si protrae oltre le 19, l'operaio avrà diritto all'indennità prevista per il pasto serale. L'indennità di pernottamento compete all'operaio impossibilitato a rientrare nel Comune ove risiede l'azienda prima delle ore 22.

Art. 2.

## INDENNITÀ DI ZONA MALARICA E DI MONTAGNA

Agli operai, che per ragioni di lavoro, sono trasferiti fuori della provincia di Como e destinati in zona malarica compete per tutto il tempo di permanenza in detta zona, una speciale indennità nella misura del 10 % sulla retribuzione conglobata.

La stessa indennità verrà corrisposta agli operai trasferiti in zona montana, ad altezza non inferiore ai 1.200 metri, e limitatamente al tempo in cui l'operaio permane nella zona stessa.

Art. 3.

## LAVORI NOCIVI E PERICOLOSI

Agli effetti del presente articolo sono considerati pericolosi i lavori eseguiti su scale aeree o su ponti mobili nonchè la posa in opera degli infissi che si svolge ad una altezza non inferiore ai 4 metri da terra o dal pavimento e i lavori di accatastamento di tronchi con l'intervento del personale ad oltre 4 metri dal suolo.

Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura alla nitro-cellulosa a spruzzo, di produzione di farine di legno, di produzione di agglomerati di sughero con catrame, di trattazione del legno a base di sostanze tossiche e la preparazione di colle speciali esalanti vapori nocivi semprechè, malgrado i mezzi di protezione adottati dalla Ditta, possano derivare ai lavoratori intossicazioni o lesioni pregiudizievoli.

Sono considerati disagiati i lavori che si svolgono in locali a temperatura superiore ai 40 gradi e, nei tre mesi estivi, a temperatura superiore ai 50 gradi e quelle lavorazioni particolarmente polverose quando manchino efficienti aspiratori.

Ai lavoratori comandati a svolgere siffatti lavori e limitatamente alle ore di effettiva prestazione nei lavori medesimi, verrà corrisposta una indennità speciale del 10 % sul minimo di paga conglobata, con facoltà delle aziende di assorbire, fino a concorrenza, quanto eventualmente già concesso allo stesso titolo.

In caso di controversia sulla nocività delle lavorazioni di cui sopra, sarà esperita la normale procedura per le vertenze sindacali con la partecipazione di una speciale commissione paritetica composta di tecnici e sanitari nominati dalle parti.

Art. 4.

**STRUMENTI DI LAVORO**

Con riferimento al penultimo comma dell'art. 35 del contratto nazionale di lavoro l'indennità dovuta a titolo di consumo attrezzi agli operai che lavorano con un completo corredo di attrezzi di loro proprietà resta stabilito nella misura di L. 50 per ogni giornata di effettivo lavoro.

Detta indennità verrà liquidata alla scadenza di ciascun periodo di paga.

Il metro e le matite verranno fornite dalla ditta, nei limiti strettamente indispensabili.

Art. 5.

**DECORRENZA**

Il presente contratto avrà decorrenza dal 1° settembre 1959 ed avrà la stessa validità del Contratto Nazionale di Lavoro 21 giugno 1959, di cui è parte integrante.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

# CONTRATTO COLLETTIVO 30 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 19 GIUGNO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE DEL LEGNO E DEL SUGHERO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Addì 30 settembre 1959 in Cremona,

l'Associazione Industriali della Provincia di Cremona - Sindacato Provinciale dell'Industria del Legno - rappresentata dai signori rag. *Sergio Poli* della Ditta Carlo Bassani di Annicco, *Belò Nadir* della S.p.A. Cavalli & Poli di Cremona, *Caletti* della Ditta Libero Invernizzi di Gussola, ing. *Feroldi* della Ditta Feroldi Attilio di Torre Picenardi, all'uopo delegati, assistiti dal ragionier *Luigi Roncaglio*, funzionario della Associazione

e

il Sindacato Provinciale Lavoratori del Legno Artistiche e Varie aderenti all'Unione Sindacale Provinciale rapresentato dal sig. *Tinti Mario*

e

il Sindacato Provinciale del Legno aderente alla Camera del Lavoro rapresentato dai signori *Zaffanella Renzo* e *Manzini Angelo* si stipula il presente contratto collettivo provinciale di Lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale 19 giugno 1959 da valere per le aziende esercenti l'industria del legno e del sughero e per gli operai dalle stesse dipendenti:

### Art. 1.

Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro è parte integrante del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 da valere per le aziende esercenti l'industria del legno e del sughero nella provincia di Cremona e ad esso le parti stipulanti fanno riferimento per quanto non previsto nel presente contratto.

### Art. 2.

**INDENNITÀ DI DIARIA E DI TRASFERTA**

All'operaio comandato a prestare la sua opera fuori dalla sede dello stabilimento ove normalmente svolge la propria attività verrà corrisposta una indennità sulla base di L. 700 per ogni pasto e di L. 800 per il pernottamento oppure gli verranno rimborsate le spese a piè di lista.

### Art. 3.

**INDENNITÀ LAVORI NOCIVI, DISAGIATI E PERICOLOSI**

Ai lavoratori comandati ad eseguire lavori su scala porta, ponti sospesi, di posa in opera di infissi ad una altezza superiore ai 5 metri o a lavori esposti alle intemperie o in locali a temperatura elevata, agli addetti a lavorazioni nocive di cui al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e successive integrazioni e modifiche, verrà corrisposta una maggiorazione del 10 % da conteggiarsi sulla paga oraria di fatto limitatamente alle ore di effettiva prestazione in tali lavorazioni.

Rientrano in tali lavorazioni quella del compensato, quando il lavoratore è posto a contatto diretto di materie considerate nocive dal decreto sopracitato (ad esempio pressatori - manipolatori di colla - gli addetti alle spruzzatrici - gli addetti alla manipolazione del materiale appena sfornato), gli addetti ai lavori disagiati e pericolosi, (addetti al sollevamento e trasporto manuale dei tronchi ed alle incastellature di tavolame a mano o a macchina).

### Art. 4.

**INDUMENTI DI LAVORO**

Gli operai che lavorano all'aperto, in caso di pioggia, dovranno essere dotati di impermeabili; a quelli addetti al trasporto di tronchi ed assi dovrà essere fornita una tuta di lavoro.

### Art. 5.

**INDENNITÀ LOGORIO FERRI**

Nel caso in cui l'operaio usi ferri di sua proprietà, le aziende provvederanno alla necessaria sostituzione in caso di logorio, oppure corrisponderanno all'interessato una indennità giornaliera di L. 35.

### Art. 6.

**DECORRENZA E DURATA**

Il presente contratto avrà decorrenza dal 1° ottobre 1959 ed avrà la stessa validità del Contratto Nazionale di Lavoro 21 giugno 1959, di cui è parte integrante

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

# CONTRATTO COLLETTIVO 5 FEBBRAIO 1958, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 24 LUGLIO 1956, PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE DEL LEGNO E DEL SUGHERO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Milano, addì 5 febbraio 1958

tra

il SINDACATO INTERPROVINCIALE FRA GLI INDUSTRIALI DEL LEGNO E DEL SUGHERO dell'Associazione Industriale Lombarda, rappresentata dal suo Presidente cavalier rag. *Luigi Bottazzi*, assistito dai signori: avv. *Alfonso Santelia*, comm. prof. *Giovanni Sichirollo*, cav. *Mario Gianninone*, dott. *Davide Colombo*, avv. *Michele Brusasca*, ing. *Pier Lorenzo Confalonieri*, rag. *Eugenio Monti*, dott. *Antonino De Bernardi*, dott. *Emo Olivieri*, avv. *Piero Rossi*, dott. *Achille Rossi*;

il SINDACATO DEGLI INDUSTRIALI DEL LEGNO dell'Associazione degli Industriali di Monza e della Brianza, rappresentato dal suo Presidente comm. *Vittorio Villa*, assistito dai signori: cav. dott. *Paolo Strada, Carlo Scaltrini, Egidio Cozzi, Alberto Marenzi, Francesco Citterio, Abele Villa*, dott. *Mario Jori*;

il GRUPPO DELLE INDUSTRIE VARIE dell'Associazione Legnanese dell'Industria, rappresentato dal rag. *Umberto Valderini*, assistito dal signor *Giuseppe Morelli*;

il GRUPPO INDUSTRIALI LODIGIANI, rappresentato dal ragionier *Egidio Palcari*, assistito dal sig. *Giovanni Serviati*;

e

il SINDACATO LEGNO ARTISTICHE E VARIE della Camera Confederale del Lavoro di Milano, rappresentato dal suo Segretario sig. *Edoardo Franzi*, assistito dai signori *Mauro Serra, Edoardo Parigi, Adolfo Spinelli, Angelo Frassei, Cesare Maino*;

il SINDACATO LEGNO ARTISTICHE E VARIE dell'Unione Sindacale Provinciale di Milano, rappresentato dal suo Segretario sig. *Giuseppe Motta*, assistito dai signori *Costantino Salomone, Pietro Arosio, Giulio Corneo*;

il SINDACATO LEGNO ARTISTICHE E VARIE dell'Unione Italiana Lavoro di Milano, rappresentato dai signori *Carlo Scalvini* e *Antonio Dinuzzo*;

Milano, addì 5 febbraio 1958

tra

il SINDACATO INTERPROVINCIALE FRA GLI INDUSTRIALI DEL LEGNO E DEL SUGHERO dell'Associazione Industriale Lombarda, rappresentata dal suo Presidente cavalier rag. *Luigi Bottazzi*, assistito dai signori: avv. *Alfonso Santelia*, comm. prof. *Giovanni Sichirollo*, cav. *Mario Gianninone*, dott. *Davide Colombo*, avv. *Michele Brusasca*, ing. *Pier Lorenzo Confalonieri*, rag. *Eugenio Monti*, dott. *Antonino De Bernardi*, dott. *Emo Olivieri*, avv. *Piero Rossi*, dott. *Achille Rossi*;

e

il SINDACATO PROVINCIALE DEL LEGNO E AFFINI della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori C.I.S.N.A.L., rappresentato dal Segretario Provinciale sig. *Bruno Scheggi*;

è stato stipulato il seguente Contratto Integrativo al C.C.N.L. 24 luglio 1956 da valere per gli operai addetti alle industrie del legno e del sughero della provincia di Milano.

Art. 1.

## QUALIFICHE OPERAIE

Ferme restando le declaratorie delle qualifiche operaie di cui all'art. 7 del C.C.N.L. 24 luglio 1956, si considera a titolo di esempio:

OPERAIO SPECIALIZZATO

1) *Intagliatore* che con perizia interpreta i vari stili eseguendo su preventivo disegno lavori di figura ed ornato.

2) *Tracciatore e preparatore* che in base al disegno traccia e prepara il lavoro per gli altri operai.

3) *Falegname ed ebanista* che interpreta e sviluppa il disegno e su di esso esegue le costruzioni di mobili ed infissi portando a termine con perizia i lavori ad esso affidati completamente finiti.

4) *Modellista* per modelli in legno per fonderia che interpreta il disegno e su di esso esegue il lavoro, senza alcuna guida, costruendo modelli in legno per fonderia che prevedono il ritiro dei vari metalli.

5) *Attrezzista* che provvede alla costruzione degli attrezzi di lavoro di particolare importanza.

6) *Tappezziere* che con perizia sviluppa, taglia e prepara il lavoro di tappezzeria e drappeggio ed eseguisce qualsiasi lavoro di imbottitura.

7) *Carradore* che specializzato nella costruzione e riparazione di carri e carrozze compie qualsiasi lavoro ad essi inerente senza bisogno di guida.

8) *Posatore di pavimenti* in parchetto o pavimenti speciali che opera senza bisogno di alcuna guida.

9) *Sediaio* che interpreta e sviluppa il disegno e su di esso esegue con perizia e senza alcuna guida la costruzione di sedie, poltrone e divani.

10) *Segantino* di segheria che prepara ed usa le seghe, salda e affila e strada lame, coltelli, ecc. e che conoscendo bene il legname non ha bisogno di guida per sceglierlo ed utilizzarlo convenientemente nelle lavorazioni a lui affidate.

11) *Bottaio* in grado di costruire e finire a regola d'arte recipienti a tenuta di liquido di qualsiasi tipo e misura.

12) *Operatore* alle presse di grande formato per compensati e impiallicciature che prepara le varie colle e calcola pressioni e temperature.

13) *Maestro d'ascia* che esegue la costruzione di tutte le parti in legno di una barca, battello o natante in genere.

14) *Modellista* che con perizia esegue e prepara modelli di forme e tacchi per calzature senza alcuna guida.

15) *Quadrettaio per turaccioli che avendo una perfetta* conoscenza della qualità della materia prima esegue con perizia la quadrettatura dei vari tipi di turacciolo.

16) *Gessatore e pastellista* che provvede alla gessatura di cornici di qualsiasi genere, sa modellare gli stucchi per cornici, ha piena conoscenza delle materie prime usate ed è in grado di provvedere all'attrezzatura ed agli stampi occorrenti.

17) *Mobiliere* in canna, giunco e vimini che interpreta e sviluppa il disegno e su di esso esegue la costruzione di mobili portando a termine i lavori a lui affidati completamente finiti.

18) *Operatore alle macchine* che avendo una perfetta conoscenza della macchina a lui assegnata, la mette a punto, prepara, affila e salda ferri e lame, conosce ed interpreta il disegno inerente alla lavorazione e su di esso esegue con perizia qualsiasi lavoro, con esclusione degli operatori alle macchine automatiche e semi-automatiche.

19) *Lucidatore, verniciatore, laccatore e doratore di mobili*, che esegue qualsiasi lavoro di lucidatura, verniciatura e laccatura a mano, o qualunque lavoro di doratura su qualsiasi legno e prepara tinte e lavorazioni sia per sé che per gli altri operai della categoria inferiore e sia capace di colorire artificialmente il legno, con esclusione comunque dei moderni procedimenti di lucidatura in serie.

20) *Tornitore* che interpreta e sviluppa il disegno ed in base a quello esegue lavori complessi.

OPERAIO QUALIFICATO

1) *Intagliatore e intarsiatore* che esegue su materiale già tracciato o su modello preparato lavori di ornato e di decorazione.

2) *Falegname ed ebanista* che con materiale già tracciato e preparato esegue a regola d'arte la costruzione di mobili ed infissi.

3) *Modellista di modelli in legno per fonderia* che con materiale già tracciato e preparato esegue la costruzione di modelli in legno per fonderia.

4) *Tappezziere* che esegue lavori di imbottitura di sedie, divani e poltrone e rivestimento di mobili in genere, applicando se del caso gli accessori di finitura (es.: cordoni, fettuccine, ecc.).

5) *Carradore* che esegue a regola d'arte lavori con materiale già tracciato e preparato.

6) *Operatore alla macchina copiativa* che procede a regola d'arte alla tornitura e svuotatura delle forme e tacchi per calzature.

7) *Gessatore di aste dorate e cornici* che provvede alla messa a punto della macchina ed alla conseguente gessatura del prodotto.

8) *Pastellista di aste dorate e cornici* che provvede alla messa a punto della macchina e con la stessa stampa gli ornati.

9) *Mobiliere in canna giunco e vimini* che con materiale già tracciato e preparato esegue la costruzione di mobili.

10) *Operatore* alle fresatrici già attrezzate alle seghe circolari, alle seghe a nastro, alle pialle a filo, alle lisciatrici, sia a nastro che a disco e alle squadratrici.

11) *Lucidatore, verniciatore, laccatore e doratore* di mobili che esegue lavori di verniciatura, lucidatura, laccatura e doratura con esclusione comunque dei moderni procedimenti di lucidatura in serie.

12) *Tornitore* che esegue lavori normali.

Art. 2.

**MENSE AZIENDALI**

Ferme restando le condizioni più favorevoli già in atto aziendalmente, al personale dipendente verrà corrisposta una indennità sostitutiva della mensa di L. 40 per ogni giorno di effettivo lavoro.

Ai lavoratori, che trovandosi in trasferta o che per altre circostanze, già beneficiano del rimborso delle spese di vitto, non compete l'indennità di mensa.

Art. 3.

**TRASFERTE**

L'indennità sostitutiva prevista nel punto 2° del 1° comma dell'art. 24 del C.C.N.L. resta così determinata:

L. 450 per il pasto meridiano
L. 600 per il pasto serale
L. 850 per il pernottamento

*Chiarimenti a verbale*

Quando l'orario di lavoro stabilito dalla Ditta si protrae oltre le ore 19, l'operaio avrà diritto alla indennità prevista per il pasto serale.

Nei casi in cui la trasferta avvenga in località nelle quali per particolari contingenze (fiere, mostre, manifestazioni ecc.) si determinino aumenti nel costo del soggiorno, la Ditta su documentata richiesta dell'operaio integrerà il trattamento di cui sopra.

Art. 4.

**INDENNITÀ CONSUMO FERRI**

Per quanto previsto nel penultimo comma dell'articolo 35 del C.C.N.L. 24 luglio 1956, si stabilisce che l'indennità dovuta a titolo di consumo attrezzi agli operai che lavorano con un completo corredo di utensili di loro proprietà, resta fissata come segue:

*Intagliatori*

L. 35 per ogni giornata di effettivo lavoro

*Tappezzieri*

L. 15 per ogni giornata di effettivo lavoro

Detta indennità, che viene liquidata alla scadenza di ciascun periodo di paga, non compete, naturalmente, giusta quanto indicato nell'ultimo comma dell'articolo sopra accennato, nel caso in cui l'azienda sostituisca con propri utensili quelli divenuti inservibili di proprietà dell'operaio.

Art. 5.

**LAVORI NOCIVI E PERICOLOSI**

Agli effetti del presente articolo sono considerati pericolosi i lavori eseguiti su scale aree o su ponti mobili nonché la posa in opera degli infissi che si svolge ad un'altezza non inferiore ai 5 metri da terra o dal pavimento.

Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura alla nitro-cellulosa a spruzzo, di produzione di farine di legno, di produzione di agglomerati di sughero con catrame, di trattazione del legno a base di sostanze tossiche, e sempreché, malgrado i mezzi di protezione adottati dalla Ditta, possano derivare ai lavoratori intossicazioni o lesioni pregiudizievoli.

Ai lavoratori comandati a svolgere siffatti lavori e limitatamente alle ore di effettiva prestazione nei lavori medesimi, verrà corrisposta una indennità speciale del 10 % sul minimo di paga conglobata, con facoltà alle aziende di assorbire fino a concorrenza, quanto eventualmente già concesso allo stesso titolo.

Agli operai costretti a lavorare in locali a temperatura superiore ai 40 gradi e, nei tre mesi estivi, a temperatura superiore ai 50 gradi, sarà corrisposta l'indennità speciale di cui al comma precedente.

In caso di controversia sulla nocività delle lavorazioni di cui sopra, sarà esperita la normale procedura per le vertenze sindacali con la partecipazione di una speciale commissione paritetica composta di tecnici e sanitari nominati dalle parti.

Art. 6.

**INDENNITÀ DI ZONA MALARICA**

Agli operai, che per ragioni di lavoro sono trasferiti fuori della provincia di Milano e destinati in zona malarica, compete, per tutto il tempo di permanenza in detta zona, una speciale indennità nella misura del 10 per cento sulla retribuzione conglobata.

La stessa indennità verrà corrisposta agli operai trasferiti in zona di alta montagna ad altezza non inferiore . i 1500 metri e limitatamente al tempo in cui lo operaio permane nella zona stessa.

Art. 7.

**DECORRENZA E DURATA**

Il presente contratto avrà decorrenza dal 3 febbraio 1958 ed avrà la stessa validità del Contratto Nazionale di cui è parte integrante.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

# CONTRATTO COLLETTIVO 6 OTTOBRE 1950, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 9 GIUGNO 1949, DA VALERE PER GLI OPERAI DELL'INDUSTRIA DEL LEGNO COMPENSATO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Il giorno 6 ottobre 1950 in Pavia,

tra l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI di Pavia in persona del suo Presidente dott. ing. *Luigi Cazzani*, assistito dal Direttore della stessa dott. *Aldo Burzio* e dal Funzionario Enrico Chiodi; con l'intervento del signor *Colli Alessandro;*

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Pavia e Provincia, rappresentata agli effetti del presente contratto, per delega del suo Segretario Responsabile sig. *Gabriele Sicurani* dal sig. dott. *Luciano De Pascalis* e dal sig. *Pietro Toraglioli*, assistiti dal sig. *Felice Ghezzi*, Segretario Provinciale del Sindacato Lavoratori del legno, *Mariani Pietro* della Camera del Lavoro di Mortara;

la UNIONE PROVINCIALE SINDACALE rappresentata, agli effetti del presente contratto per delega del suo Segretario sig. *Angelo Fasani* dal rag. *Ermenegildo Zucca;* con l'intervento degli operai *Agradi, Toraglioli, Giroldi, Perotti;*

in adesione a quanto stabilito alla lettera *b*) dell'accordo 9 giugno 1949 stipulato tra la Federazione Italiana delle Industrie del Legno, l'Associazione Legno e Sughero Alta Italia e la Federazione Italiana Lavoratori del Legno Artistiche e Varie e la Federazione Unitaria Lavoratori del Legno Artistiche e Varie con cui viene demandata alle competenti Associazioni territoriali la stipulazione dell'accordo integrativo riguardante le qualifiche operaie;

Dopo ampia discussione si è stipulato il seguente Contratto collettivo di lavoro da valere per le aziende esercenti l'industria del legno compensato aderenti alla Associazione degli Industriali di Pavia e per gli operai dalle stesse dipendenti.

## Art. 1.

### CATEGORIE

Vengono stabilite le seguenti categorie:

*Operai Specializzati*: Sono gli operai responsabili della conduzione di macchine il cui lavoro, per una corretta esecuzione, richieda specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche acquisite mediante apprendistato.

A titolo di esempio si conviene che appartengono alla categoria:

Responsabile alla sfogliatrice ;

Responsabile alla trancia;

Responsabile alla pressa;

Responsabile alla lisciatrice;

Responsabile alla sega a nastro con carrello per tronchi da trancia;

Collaudatori di tronchi e compensati.

*Operai qualificati*: sono gli operai che compiono lavori la cui corretta esecuzione richiede specifiche e comuni capacità tecnico-pratiche acquisite mediante apprendistato.

A titolo di esempio si conviene che appartengono alla categoria:

Gli addetti alla sfogliatrice;

Gli addetti alla trancia;

Gli addetti alle seghe circolari;

Gli addetti alla lisciatrice;

Gli addetti alle seghe a nastro con carrello;

Gli addetti alla refilatrice;

Gli addetti alle affilatrici automatiche per lame da sega, coltelli da sfogliatrice, trancie e lisciatrici.

*Operai Comuni o Manovali Specializzati*: sono gli operai che compiono lavori la cui corretta esecuzione non richiede specifiche capacità ma solamente attitudine e conoscenza.

A titolo di esempio si conviene che appartengono alla categoria:

Gli addetti agli essiccatoi;

Gli addetti alla pressa;

Gli addetti alla cernita ed all'accatastamento dei tronchi;

Gli addetti alla preparazione delle colle;

Gli scortecciatori.

*Manovali Comuni*: sono coloro che compiono lavori di semplice manovalanza.

A titolo di esempio si conviene che appartengono alla categoria:

Gli addetti alle sfogliatrici;

Gli addetti ale refilatrici;

Gli addetti alla pulizia;

Gli addetti al facchinaggio.

*Ausiliari di 1ª*: a titolo di esempio si conviene che appartengono alla categoria:

Meccanici di manutenzione;

Elettricisti;

Fuochisti con patente di 2° grado;

Muratori;

Falegnami per riparazioni di fogli di contro-placcato;

Autisti meccanici.

*Ausiliari di 2ª*: a titolo di esempio si conviene che appartengano alla categoria:

Gli aiutanti alle mansioni degli ausiliari di 1ª età superiori ai 20 anni;

Falegnami;

Gruisti per gru a motore.

DONNE

*Operaie di 1ª Categoria*: sono le operaie provette responsabili di macchine di una certa complessità e che richiedono non comune attenzione, destrezza ed esperienza.

A titolo di esempio si conviene che appartengono alla categoria:

Addette alle taglierine a motore;

Accompagnatrici.

*Operaie di 2ª Categoria*: sono in genere le addette alle macchine semplici che richiedono una comune preparazione tecnica e destrezza.

A titolo di esempio si conviene che appartengono alla categoria:

Giuntatrici;

Addette alle rifilatrici;

Addette alle presse;

Addette agli essiccatoi;

Addette alle taglierine a mano.

*Operaie di 3ª Categoria*: sono le operaie che svolgono mansioni che non richiedono destrezza od esperienza; in genere appartengono alla categoria le addette a lavori di preparazione a successive lavorazioni meccaniche e le aiutanti delle operaie di 2ª categoria; le addette ai lavori manuali; le addette ai lavori di pulizia.

Art. 2.

**CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE**

Restano conversate « ad personam » le condizioni individuali di miglior favore in atto per gli operai che attualmente ne fruiscono.

Art. 3.

**DECORRENZA E DURATA**

Il presente contratto entra in vigore dal giorno 2 ottobre 1950 ed avrà la durata di un anno da tale data.

Si intenderà rinnovato di anno in anno per uguale periodo di tempo se non verrà disdettato da una delle parti con lettera raccomandata da spedirsi almeno due mesi prima della data di scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1961, n. 1350.

**Norme sul trattamento di mensa per i lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche delle provincie di Brescia e Sondrio.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Brescia:

— l'accordo collettivo 9 luglio 1947, sull'istituzione dell'indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche, stipulato tra il Sindacato Grafici e la Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai;

Visto, per la provincia di Sondrio:

— l'accordo collettivo 3 dicembre 1947, sull'istituzione della indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori poligrafici, stipulato tra l'Unione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Brescia, in data 10 marzo 1960, n. 3 della provincia di Sondrio, in data 4 giugno 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati:

— per la provincia di Brescia, l'accordo collettivo 9 luglio 1947, sulla istituzione dell'indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche;

— per la provincia di Sondrio, l'accordo collettivo 3 dicembre 1947, sull'istituzione dell'indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori poligrafici;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche delle provincie di Brescia e Sondrio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1961*
*Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 59.* — VILLA

# ACCORDO COLLETTIVO 9 LUGLIO 1947, RELATIVO ALL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE GRAFICHE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Addì, 9 luglio 1947 in Brescia

tra

il SINDACATO GRAFICI, rappresentato dai sigg. dott. *Lenghi Franco* della ditta Apollonio sig. *Giuseppe Biasca* della ditta Morcelliana, sig. *Cantoni* ing. *Stefano* della ditta Soc. « La Scuola », assistito dall'Associazione Industriale Bresciana rappresentata dal dr. *Ercole Donadio.*

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI POLIGRAFICI E CARTAI di Brescia in persona dei sigg. *Boccoli Giuseppe, Benzoni Rodolfo, Tonoli Guglielmo, Divitini Attilio*

si è stipulato il presente accordo da valere per i dipendenti dalle aziende grafiche.

Art. 1.

Le aziende presso le quali non sono in funzione mense aziendali corrisponderanno, a decorrere dal primo luglio 1947 una indennità sostitutiva di L. 25 giornaliere.

Art. 2.

Detta indennità sarà corrisposta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e non potrà essere invocata da lavoratori dipendenti da aziende presso le quali funzioni la mensa aziendale.

Art. 3.

Qualora sopravvenienti difficoltà di carattere tecnico non consentissero alle aziende il mantenimento della mensa oggi in funzione, la indennità di cui sopra sarà corrisposta ai lavoratori che godono della mensa.

Art. 4.

Per le aziende che precedentemente alla data di entrata in vigore dell'accordo corrispondevano una indennità sostitutiva di mensa, tale indennità si intenderà rapportata, se minore, alla misura prevista dal presente accordo a partire dal 1° luglio 1947.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO 3 DICEMBRE 1947, SULLA ISTITUZIONE DELLA INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA PER I LAVORATORI POLIGRAFICI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Addì 3 dicembre 1947, in Sondrio

tra

l'Unione Industriali della Provincia di Sondrio

e

la Camera Confederale del Lavoro di Sondrio

si è convenuto quanto segue:

1) L'indennità di mancata mensa per i lavoratori poligrafici della Provincia di Sondrio, viene fissata in lire quaranta giornaliere da corrispondersi per ogni giornata di effettiva prestazione di lavoro;

2) Nelle Ditte che direttamente gestiscono la mensa aziendale, la spesa globale unitaria da parte industriale deve essere portata all'anzidetto limite e la gestione sarà esercitata, in stretta collaborazione anche amministrativa con la Commissione Interna o con speciali Comitati a questo scopo costituiti. Tali Commissioni e Comitati terranno le loro riunioni in ore non lavorative.

Restano ferme le condizioni di miglior favore.

3) Nelle ditte ove la mensa è direttamente gestita dalla Commissione Interna o comunque da speciali Comitati operai, restano a carico della Direzione, oltre il Contributo di cui al precedente punto 1) la pulizia, la illuminazione e nella stagione invernale, il riscaldamento dei locali. Anche in questo caso restano ferme le condizioni di miglior favore.

4) Il presente accordo avrà decorrenza dal 1° novembre 1947. Per il mese di ottobre detto anno la corresponsione della predetta indennità è lasciata alla facoltà delle singole tipografie.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 settembre 1961, n. **1351**

**Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Udine.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1952, per gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali;

Visto, per la provincia di Udine, l'accordo collettivo integrativo 17 aprile 1953, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale — CISL —, la Camera Sindacale Provinciale — UIL —;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Udine, in data 6 maggio 1960, dello accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Udine, l'accordo collettivo integrativo 17 aprile 1953 relativo agli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Udine.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *dicembre* 1961
*Atti del Governo, registro n.* 142, *foglio n.* 82. — VILLA

# ACCORDO COLLETTIVO 17 APRILE 1953, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE INDUSTRIE BOSCHIVE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI UDINE

Addì 17 aprile 1953, in Udine, presso la sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia;

tra

l'Associazione medesima rappresentata dal suo Presidente sig. *Camillo Malignani* assistito dai signori *Luigi de Antoni*, cav. *Renato Gressani*, dott. *Arturo Raber* e dal Direttore della stessa;

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO rappresentata dal sig. *Piero Liva;*

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE DELLA C.I.S.L. rappresentata dal suo Segretario on. dott. *Gualtiero Driussi*, assistito dal sig. *Igino Maicron;*

e

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE DELLA U.I.L. rappresentata dal sig. *Alfredo D'Orlando;*

è stato stipulato il seguente accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti alle industrie boschive e forestali da valere per la provincia di Udine.

Art. 1.

CATEGORIE DEGLI OPERAI

*Operai specializzati*: sono considerati i lavoratori che sappiano compiere in piena indipendenza ed a regola d'arte il taglio delle piante, la costruzione di risine, la misurazione per sezionare le piante e ogni altra operazione propria della loro specifica mansione. Inoltre sono tali i teleferisti che sappiano tracciare, installare e far funzionare un impianto di teleferica.

*Operai qualificati*: sono considerati i lavoratori non inquadrati nella precedene categoria, ma capaci tuttavia di integrarne l'opera e che possono provare di aver prestato l'attività nei lavori boschivi per quattro stagioni.

*Operai comuni*: (manovali specializzati) sono considerati gli operai ausiliari che si occupano temporaneamente dei lavori boschivi senza specifica competenza e non compresi nelle precedenti categorie.

*Manovali comuni*: sono considerati i lavoratori cui sono affidate mansioni di fatica e di trasporto.

*Minori*: tutti i minori vengono inquadrati negli operai comuni e retribuiti a seconda della loro età.

Art. 2.

L'incastellamento merceologico a norma dell'accordo interconfederale del 6 dicembre 1945 è quello del Gruppo *A* e precisamente:

UOMINI

| | Salario orario |
|---|---|
| *Operaio specializzato*: | |
| oltre i 20 anni | 46,60 |
| *Operaio qualificato*: | |
| oltre i 20 anni | 42.05 |
| *Manovale specializzato*: | |
| oltre i 20 anni | 39,65 |
| dai 18 ai 20 anni | 35,70 |
| dai 16 ai 18 anni | 27,75 |
| *Manovale comune*: | |
| oltre i 20 anni | 36,55 |
| dai 18 ai 20 anni | 32,90 |
| dai 16 ai 18 anni | 25,60 |
| inferiore ai 16 anni | 20,10 |

DONNE

| | |
|---|---|
| *Operaia di 1.a categoria*: | |
| oltre i 18 anni | 29,40 |
| *Operaia di 2.a categoria*: | |
| oltre i 18 anni | 27,55 |
| dai 16 ai 18 anni | 23,60 |
| inferiore ai 16 anni | 17,60 |
| *Operaia di 3.a categoria*: | |
| oltre i 18 anni | 25,60 |
| dai 16 ai 18 anni | 21,75 |
| inferiore ai 16 anni | 16,70 |

Art. 3.

Anche sul guadagno di cottimo va applicata la percentuale del 19% di cui all'art. 24 del contratto nazionale.

Art. 4.

Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario festivo e notturno sono le seguenti da computarsi sulla retribuzione globale (paga base, contingenza e rivalutazione):

Lavoro straordinario diurno per la prima ora 10% (dieci per cento);

Lavoro straordinario diurno per le ore successive 20% (venti per cento);

Lavoro notturno 30% (trenta per cento);

Lavoro straordinario notturno 50% (cinquanta per cento);

Lavoro festivo 30% (trenta per cento);

Lavoro straordinario festivo 50% (cinquanta per cento).

Art. 5.

Qualora il lavoratore faccia uso di attrezzi di sua proprietà (ascie, accette, zappini) gli sarà corrisposto un indennizzo di L. 8 giornaliere che sarà liquidato contemporaneamente alla percentuale di cui al citato articolo 24.

Art. 6.

Per le maestranze che emigrano da altre provincie, sempre quando sia il datore di lavoro a richiederlo o a provocarne il loro spostamento, la ditta assuntrice corrisponderà al lavoratore, oltre alle spese di viaggio, una indennità giornaliera di vitto di L. 700 (settecento) per tutti i giorni della durata dei viaggi.

Per i trasferimenti nell'ambito della provincia il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore le sole spese di viaggio, quando la ditta non provveda direttamente al suo trasporto.

Corrisponderà inoltre una indennità di vitto di lire 350 semprechè il trasferimento richieda più di mezza giornata.

Art. 7.

Il presente accordo decorre dal 1 aprile 1953 ed in quanto alla durata seguirà le sorti del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1352.

**Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 30 aprile 1952, per gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali, stipulato tra la Federazione delle Industrie del Legno e del Sughero, con l'intervento delle Associazioni Industriali Lombarda, Bresciana, di Trento, Udine, Cosenza, Catanzaro e del Gruppo Industriali Lodigiani, con lo assistenza della Confederazione Generale della Industria Italiana e la Federazione Nazionale Lavoratori del Legno — Sindacato Nazionale Boschivi —, con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la Federazione Unitaria Lavoratori Legno, con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione Italiana del Lavoro; cui ha aderito, in data 30 novembre 1960, la Federazione Nazionale Lavoratori del Legno, Sughero, Artistiche e Varie - C.I.S.N.A.L.;

Visto l'accordo collettivo nazionale 12 gennaio 1955, per l'attuazione, nei riguardi degli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali, dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 per il conglobamento, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana, con l'intervento della Federazione Italiana delle Industrie del Legno e del Sughero e la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, con l'intervento della Federazione Unitaria Lavoratori Legno, Artistiche e Varie, l'Unione Italiana del Lavoro, con l'intervento dell'Unione Italiana Lavoratori del Legno Artistiche e Varie, e, in pari data, tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana, con l'intervento della Federazione Italiana della Industria del Legno e del Sughero e la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, con l'intervento della Federazione Nazionale Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 144 del 30 marzo 1961, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale 30 aprile 1952, relativo agli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali e l'accordo collettivo nazionale 12 gennaio 1955, relativo all'attuazione, nei riguardi degli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali, dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 per il conglobamento, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *dicembre* 1961
*Atti del Governo, registro n.* 142, *foglio n.* 88. — VILLA

# CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 30 APRILE 1952 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE BOSCHIVE E FORESTALI

*Data di stipulazione e costituzione delle parti*

Addì 30 aprile 1952, presso la sede della CONFEDERAZIONE GENERALE DELLA INDUSTRIA ITALIANA,

tra

la FEDERAZIONE DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO E DEL SUGHERO, rappresentata dal suo Presidente Senatore *Filippo Caminiti*, assistito dal Segretario della Federazione stessa dott. *Teodoro Albanese*, con l'intervento delle seguenti persone:

dott. *Rizzi* dell'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI di Trento, dott. *Petracco* dell'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI di Udine, dott. *Foderà* dell'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE LOMBARDA dott. *Donadio* dell'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE BRESCIANA, rag. *Regali* e sig. *Serviati* del GRUPPO INDUSTRIALI LODIGIANI, ing. *Rossi*, dott. *Borrello* e rag. *Martuccelli* delle ASSOCIAZIONI INDUSTRIALI di Cosenza e di Catanzaro,

con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELLA INDUSTRIA ITALIANA rappresentata dal dott. *Mario Rossi*,

e

il SINDACATO NAZIONALE BOSCHIVI (rappresentato dal sig. *Nannetti Garibaldi*) della FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DEL LEGNO rappresentata dal sig. *Raguzzini Alfonso*, con l'assistenza della C.G.I.L. rappresentata dal dott. *Giambarba*,

la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI LEGNO rappresentata dal Segretario Generale *Paolo Bellandi*, con l'assistenza della C.I.S.L. rappresentata dal sig. *Mario Pinna*,

la UNIONE ITALIANA DEL LAVORO rappresentata dal dottore *Giordano Gattamorta*;

si è stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'industria boschiva e forestale, da valere in tutto il territorio della Repubblica Italiana per le aziende industriali specificate come appresso e i lavoratori dalle stesse dipendenti.

## SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente contratto si applica alle aziende e ai lavoratori delle industrie esercenti l'abbattimento e l'utilizzazione dei boschi e delle piante sparse per la produzione di legname tondo, asciato o segato (antenne, pali, puntelli, tondelli, travi, doghe, traverse ecc.), di legna da ardere, di carbone vegetale, di abbozzi per pipe di erica arborea, di sughero (sughero in plance, sugheraccio, sugherone).

Il contratto stesso si applica inoltre alle segherie che, per la loro organizzazione tecnica, costituiscono nel ciclo completo della produzione aziendale un complemento delle lavorazioni forestali indicate al precedente capoverso.

## PREMESSA (pattuizioni locali)

Nei singoli contratti integrativi verranno fissate le seguenti condizioni contrattuali:

*a*): 1 - categorie degli operai

2 - incasellamento merceologico a norma degli accordi interconfederali 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1946

3 - eventualmente le tariffe di cottimo pieno, ove le tariffe non siano leterminate dalle aziende coi criteri di cui all'art. 17;

*b*) presupposti della retribuzione a cottimo in caso di cottimi pieni. Qualora nella carbonizzazione sia provveduto alla preparazione della legna tagliata con mano d'opera diversa da quella impiegata per la cottura della legna, la remunerazione sarà stabilita separatamente per la legna tagliata e per la cottura della legna, riferendosi a metro stero per la legna tagliata, a quintale oppure a volume per la cottura della legna. Quando la legna destinata alla carbonizzazione, viene tagliata da compagnie miste che ne eseguono anche la cottura (sistema a spezzatura) si effettuerà la sola misurazione del carbone prodotto, la quale sarà fatta a quintale oppure a volume;

*c*) percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, festivo e notturno di cui all'art. 10.

*d*) indicazione degli utensili da fornirsi dal datore di lavoro;

*e*) misura della indennità di trasferimento, comprendente le spese di viaggio, per le maestranze che godessero già contrattualmente tale concessione, nella provincia ove immigrano;

*f*) ambito di applicazione dei contratti integrativi;

*g*) decorrenza e durata dei contratti stessi.

I contratti integrativi saranno stipulati entro tre mesi dalla data della stipulazione del presente contratto.

Art. 1.

**ASSUNZIONE**

Per l'assunzione della mano d'opera valgono le disposizioni di legge e del regolamento sulla disciplina nazionale della domanda e della offerta del lavoro.

Art. 2.

**DURATA DELL'INGAGGIO E ANTICIPO**

Il datore di lavoro, nel richiedere gli operai di immigrazione temporanea, dovrà indicare, approssimativamente, la durata dell'ingaggio, per tempo, quantità ed estensione del lavoro. Durante tale periodo, la risoluzione del rapporto non potrà avvenire che per accertabili cause di forza maggiore ed in caso di licenziamento per punizione.

Dovrà inoltre indicare la misura degli anticipi o della caparra da concedersi all'atto dell'ingaggio, ai singoli operai.

Art. 3.

**DOCUMENTI**

Per l'assunzione al lavoro l'operaio dovrà normalmente presentare i seguenti documenti:

*a)* carta d'identità;

*b)* libretto paga: tessere e libretto di assicurazione (ferme restando le disposizioni di legge per il rilascio di tali documenti): certificati di lavoro che dimostrino le sue precedenti occupazioni.

E' in facoltà della ditta di richiedere anche il certificato penale generale di data non anteriore a tre mesi.

L'operaio deve dichiarare la propria residenza segnalandone poscia alla direzione gli eventuali successivi cambiamenti.

Art. 4.

**VISITA MEDICA**

L'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia del datore di lavoro.

Art. 5.

**DONNE E FANCIULLI**

Per l'assunzione e il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.

Art. 6.

**PERIODO DI PROVA**

L'assunzione in servizio di ogni operaio è sempre fatta per un periodo di prova non superiore a una settimana per i giornalieri. 15 giorni per gli operai specializzati, e per i carbonai per il periodo di cottura di due carbonaie.

Non sono soggetti al periodo di prova gli operai delle compagnie forestiere chiamate dagli industriali e quelli che abbiano prestato servizio altre volte presso la stessa azienda.

In base all'esito della prova, ed alla fine del periodo stesso, la ditta confermerà l'assunzione ed in ogni caso fisserà la paga da corrispondersi con decorrenza dal primo giorno di assunzione e che non potrà essere inferiore al minimo stabilito in contratto per la categoria nella quale verrà assegnato.

Da tale data decorrerà, a tutti gli effetti, l'anzianità dell'operaio.

In mancanza di accordo circa la retribuzione durante il periodo di prova non seguito da conferma, l'operaio verrà retribuito in base alla paga minima fissata per la categoria nella quale avrà prestato la opera sua, nè avrà diritto ad alcun indennizzo.

L'operaio che non viene confermato o che non creda di accettare le condizioni fissategli, lascerà senz'altro il lavoro e gli verranno pagate le ore di lavoro compiute.

Art. 7.

**ASSICURAZIONI SOCIALI**

Per i contributi obbligatori e per le modalità inerenti all'applicazione delle assicurazioni sociali per la invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi ed infortuni, valgono le norme di legge.

Art. 8.

**RIPOSO SETTIMANALE**

Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salve le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.

Art. 9.

**ORARIO DI LAVORO**

La durata normale di lavoro è di ore 8 giornaliere o di 48 ore settimanali di lavoro effettivo, salvo le deroghe e le eccezioni previste dalla legge.

Il tempo impiegato nel corso dell'orario normale, per gli spostamenti da un luogo all'altro, per necessità di lavoro, viene considerato come lavoro effettivo.

Nessun operaio potrà rifiutarsi ad eseguire il lavoro straordinario, notturno e festivo che venga, nei casi e nei limiti consentiti dalla legge, ordinato dal datore di lavoro.

Art. 10.

**LAVORO STRAORDINARIO**

Le ore straordinarie, intendendosi per tali quelle che vengono effettuate oltre l'orario normale di cui al comma 1° dell'articolo precedente, saranno compensate con una percentuale di maggiorazione sulla paga base da fissarsi nei singoli contratti locali, che determineranno, altresì, le percentuali di compenso per il lavoro notturno e festivo.

Le ore straordinarie non potranno eccedere i limiti imposti dalla legge e non potranno essere riconosciute se non disposte dal datore di lavoro o da chi per esso. Ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle 5.

Non si intendono notturne o festive le ore incluse in turni regolari periodici, salvo il caso che gli operai vengano eccezionalmente adibiti a tali turni.

Per il ricupero valgono le norme di legge.

Art. 11.

**SOSTE**

Qualora per cause di forza maggiore, indipendenti cioè dalla volontà del datore di lavoro e del lavoratore, si dovesse addivenire alla sospensione della lavorazione, l'operaio lavorante ad economia, per il periodo di tempo superiore a mezz'ora, non ha diritto a compenso alcuno.

Art. 12.

**RICOVERI DEGLI OPERAI**

Gli operai sono tenuti a costruirsi i propri ricoveri secondo le consuetudini.

I datori di lavoro sono tenuti a fornire in uso il materiale necessario e riconosceranno una indennità fissa pari a 4 ore di retribuzione a quei lavoratori che dovranno costruirsi i ricoveri di cui sopra.

Art. 13.

**PRONTO SOCCORSO**

Il datore di lavoro curerà che sul luogo dei lavori si trovi pronta la cassetta di pronto soccorso e una barella per l'eventuale trasporto di malati, feriti, ecc.

Art. 14.

**ACQUA**

I datori di lavoro forniranno l'acqua agli operai quando la sorgente disti più di 1.000 metri dal posto di lavorazione o di attendamento, nella misura di almeno 10 litri giornalieri, per l'uso domestico di ciascun operaio.

Art. 15.

**RIFORNIMENTO VIVERI**

Nei boschi distanti dall'abitato oltre i 3 Km. il datore di lavoro è tenuto a fornire per l'alimentazione degli operai sul posto di lavoro generi di buona qualità ed ai prezzi praticati nell'abitato del Comune più vicino al luogo di lavorazione, aumentati di una quota di trasporto che non dovrà superare le L. 5 al q.le.

In caso di rifornimento viveri, il datore di lavoro registrerà su un apposito libretto, come dall'allegato A, tenuto in consegna dal capo-compagnia o dai diretti interessati, i generi in natura somministrati, con la indicazione della qualità, quantità, prezzo.

Art. 16.

**PREVENZIONE INCENDI**

E' proibita l'accensione di fuochi fuori delle carbonaie e dei ricoveri.

Gli operai sono tenuti ad allontanare le frasche dagli spazi di carbonizzazione o a bruciarle, a norma delle vigenti prescrizioni forestali.

Art. 17.

**RETRIBUZIONI**

I singoli contratti collettivi locali provvederanno a disciplinare la parte salariale secondo le norme di cui alla lettera *a*) della premessa.

Nel caso di retribuzione a cottimo, le tariffe saranno determinate nei confronti dei capi-compagnia ed eventualmente anche nei confronti dei singoli interessati, entro 10 giorni dall'arrivo della squadra sul posto di lavoro; e in modo che esse consentano al lavoratore di normale capacità e laboriosità di guadagnare, oltre la retribuzione, una percentuale del 20 % sulla paga base.

Art. 18.

**MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il datore di lavoro corrisponderà ai cottimisti acconti quindicinali in misura non inferiore al 75 % dell'importo del lavoro compiuto. Il saldo delle mercedi per i cottimisti addetti al taglio ed alla cottura della legna sarà effettuato, previe le eventuali verifiche da parte del datore di lavoro, non oltre i dieci giorni dalla fine di ciascuna lavorazione; per i cottimisti forestieri tale saldo avrà luogo all'atto della partenza.

La paga degli operai giornalieri sarà fatta a periodi settimanali quindicinali o mensili, a seconda delle consuetudini. Nel caso di pagamento mensile delle mercedi, la ditta corrisponderà agli operai che ne facciano richiesta, congrui acconti.

Art. 19.

**LIBRETTO**

I datori di lavoro dovranno registrare in un apposito libretto, come dall'allegato B, tenuto in consegna dal capo-compagnia, la quantità del prodotto consegnato, le tare, gli acconti dati, la durata dell'ingaggio, l'eventuale indennità di trasferta, l'anticipo o caparra per le maestranze immigrate, ai sensi dell'articolo 2, nonchè le tariffe di cottimo, per quei lavori per i quali contrattualmente non siano state già previste le condizioni di remunerazione a cottimo.

Art. 20.

**RECLAMI SULLA PAGA**

Qualsiasi reclamo sulla mercede percepita dovrà essere presentato entro la quindicina successiva alla paga (salvo impedimenti dovuti a forza maggiore) al personale che è sul posto di lavorazione e che sia indicato

dal datore di lavoro. Per i cottimisti il reclamo sulla liquidazione finale dovrà essere presentato, salvo caso di impedimento dovuto a forza maggiore, non oltre i due mesi dalla liquidazione stessa.

Eventuali errori di pura contabilità, se di difficile rilievo immediato, potranno essere liquidati successivamente.

Non saranno accettati reclami sull'ammontare della somma pagata e sulla qualità della moneta, se non fatti all'atto del pagamento.

Art. 21.

**FESTIVITÀ**

Sono considerate festività nazionali quelle dichiarate tali dalle disposizioni di legge in vigore (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 4 novembre).

Inoltre sono considerati giorni festivi:

*a*) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;

*b*) le seguenti festività infrasettimanali:

1) Capodanno - 1° gennaio;
2) Epifania - 6 gennaio;
3) S. Giuseppe - 19 marzo;
4) Ascensione, mobile;
5) Corpus Domini - mobile;
6) SS. Pietro e Paolo - 29 giugno;
7) Assunzione - 15 agosto;
8) Ognissanti - 1° novembre;
9) Immacolata Concezione - 8 dicembre;
10) Natale - 25 dicembre;
11) S. Stefano - 26 dicembre;
12) Lunedì di Pasqua - mobile;
13) La ricorrenza del S. Patrono della località ove si svolge la lavorazione.

Il trattamento economico dovuto a norma di legge e di contratti per le festività nazionali e infrasettimanali, quando non vi sia prestazione di lavoro è assolto con la percentuale di cui all'art. 24.

In caso di prestazione di lavoro nelle festività nazionali all'operaio spetta, oltre al trattamento di cui sopra (art. 24), la retribuzione globale per le ore effettivamente lavorate con la maggiorazione per lavoro festivo.

In caso di prestazione di lavoro nelle festività infrasettimanali di cui al punto *b*), sarà corrisposta, oltre il trattamento di cui all'art. 24, la retribuzione globale per le ore lavorate, senza maggiorazione per il lavoro festivo.

Art. 22.

**FERIE**

Gli operai che abbiano presso l'azienda un anno di anzianità consecutiva, hanno diritto annualmente a 12 giorni di ferie.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

Per il pagamento delle ferie valgono le norme contenute nell'art. 24.

Art. 23.

**GRATIFICA NATALIZIA**

Per la gratifica natalizia valgono le norme degli accordi interconfederali.

Per il pagamento della gratifica natalizia valgono le disposizioni contenute nell'art. 24.

Art. 24.

**TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA, FESTIVITÀ E INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO**

Il trattamento economico spettante agli operai per festività nazionali e infrasettimanali (art. 21), per ferie (art. 22), per gratifica natalizia (art. 23), e per indennità di licenziamento (art. 26), è assolto dalla azienda con la corresponsione di una percentuale complessiva del 19 % da calcolarsi sull'ammontare complessivo dei guadagni realizzati durante il rapporto di lavoro e da liquidarsi a chiusura dei conti per ogni lotto di lavorazione, salvo diverso accordo fra le parti.

*Nota a verbale relativa all'art. 24. — Ai soli fini della disposizione contenuta nella lettera c) dell'art. 36, si chiarisce che la indennità di licenziamento conglobata nella percentuale di cui sopra è pari all'1 %.*

Art. 25.

**PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI**

Il licenziamento dell'operaio non in prova o non ingaggiato ai sensi dell'art. 2 o le sue dimissioni potranno aver luogo in qualunque giorno mediante preavviso di una settimana.

E' in facoltà del datore di lavoro di sostituire al periodo di preavviso il pagamento delle ore lavorative mancanti al compimento del periodo stesso; o di trattenere sulla spettanza dell'operaio stesso l'importo corrispondente alle ore lavorative di preavviso da questo non dato.

Nessun preavviso spetta all'operaio licenziato ai sensi dell'art. 38.

L'operaio che sia stato preavvisato del licenziamento o che abbia presentato le dimissioni, è tenuto a continuare la propria prestazione con diligenza, attività e rendimento normali.

Art. 26.

**INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO E IN CASO DI MORTE**

Ad ogni operaio spetta, in caso di licenziamento non ai sensi dell'art. 38, una indennità di licenziamento pari a 3 giorni di paga normale per ogni anno ininterrotto di lavoro prestato presso la stessa azienda. Qualora l'operaio venisse licenziato prima del compimento di un anno intiero di servizio o al termine dell'ingaggio, gli spetterà un giorno della detta indennità per ogni quadrimestre di ininterrotto lavoro.

L'anzianità agli effetti della indennità di cui sopra decorre dalla data di assunzione.

In caso di morte dell'operaio l'indennità di cui sopra sarà devoluta agli aventi diritto a norma dell'articolo 2122 del Codice civile.

Art. 27.

### MALATTIA

La comprovata assenza per malattia non è motivo di licenziamento che dopo 3 mesi purchè nel frattempo non abbia avuto termine la campagna lavorativa.

Nel caso che la malattia si prolungasse oltre i 3 mesi o avvenisse il licenziamento, all'operaio che ne avrà maturato il diritto spetterà l'indennità di cui all'articolo 26.

Art. 28.

### CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI

In caso di chiamata alle armi dell'operaio per adempiere agli obblighi di leva, si fa riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 303, a norma delle quali il rapporto di lavoro degli operai aventi almeno tre mesi di anzianità presso la stessa azienda, rimane sospeso per tutto il periodo del servizio militare e l'operaio stesso ha diritto alla conservazione del posto.

Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro.

Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quello di richiamo, l'operaio è tenuto a presentarsi all'azienda almeno entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare: in difetto, l'operaio sarà considerato dimissionario.

*Chiarimento a verbale relativo all'art. 28 — Le disposizioni di cui al precedente articolo non trovano applicazione, nei confronti degli operai stagionali.*

Art. 29.

### GERARCHIA E DISCIPLINA

Tutti gli operai senza eccezione, tanto nei rapporti attinenti al servizio, quanto per qualsiasi circostanza con detto servizio in connessione, dipendono dai rispettivi capi secondo l'ordine gerarchico.

Art. 30.

### DISTRIBUZIONE DEL LAVORO

La distribuzione del lavoro, come l'assegnazione del lavoro, la determinazione del personale occorrente, e in genere la fissazione dei criteri e dei metodi per l'andamento del lavoro, sono di competenza del datore di lavoro o di chi per esso.

Art. 31.

### PERMESSI E ASSENZE

Durante il lavoro nessun operaio potrà, senza giustificato motivo, assentarsi: parimenti non potrà lasciare il lavoro se non debitamente autorizzato.

L'assenza ingiustificata o non permessa verrà punita con una multa del 20 % della retribuzione che l'operaio avrebbe percepito se avesse prestato servizio.

Art. 32.

### CONTROLLO DI PRESENZA

Il controllo di presenza sarà regolato da opportune norme da fissarsi dal datore di lavoro.

Art. 33.

### UTENSILI E MATERIALI

E' preciso obbligo di ogni operaio di conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere quanto viene a lui affidato dal datore di lavoro.

L'operaio risponderà delle perdite eventuali e dei danni a tali oggetti che siano a lui imputabili, ed il loro ammontare gli verrà trattenuto sulla mercede.

Agli oggetti affidati ad ogni operaio nessuna modificazione potrà essere apportata senza autorizzazione.

Qualunque modificazione fatta arbitrariamente dall'operaio darà diritto al datore di lavoro di rivalersi sulle di lui competenze per i danni di tempo e di materiale subiti.

Art. 34.

### VISITE DI INVENTARIO E VISITE PERSONALI

Nessun operaio può rifiutarsi a qualunque visita che per ordine superiore venisse disposta sia a scopo di inventario degli oggetti affidatigli, sia a scopo di controllo, alla cessazione del lavoro.

Art. 35.

### DIVIETI

Durante il lavoro non sono consentite le collette, le raccolte di firme, la vendita di oggetti, di biglietti e simili.

E' proibito all'operaio, senza consenso della Direzione, di prestare l'opera propria per conto di terzi, salvo nei casi di sospensione di lavoro.

Art. 36.

### PUNIZIONI DISCIPLINARI

Qualsiasi infrazione al presente contratto collettivo verrà punita a seconda della mancanza.

Le punizioni possono essere le seguenti:

*a*) multa (al massimo tre ore di paga normale);

*b*) sospensione dal lavoro (al massimo tre giorni);

*c*) licenziamento senza preavviso ed eventuale indennità.

Le trattenute per risarcimento saranno fissate in relazione al danno arrecato. Gli importi delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danni, saranno versati a beneficio di opere assistenziali da prescegliersi dalle Associazioni stipulanti.

Art. 37.

**MULTE E SOSPENSIONI**

La multa di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente potrà essere inflitta all'operaio:

1) che, senza giustificato motivo, ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

2) che esegnisca malamente o con soverchia lentezza il lavoro affidatogli;

3) che guasti anche per disattenzione il materiale di lavorazione;

4) che sia trovato addormentato;

5) che fumi sul luogo del lavoro senza permesso, ove trattisi di luoghi coperti;

6) che si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;

7) che contravvenga alle norme fissate dal datore di lavoro sul controllo di presenza e che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, al normale e puntuale andamento del lavoro;

8) che arbitrariamente si arroghi il diritto di dare o dia disposizioni contrarie a quelle predisposte dalla Direzione.

Nei casi di maggiore gravità o di recidiva, il datore di lavoro avrà facoltà di infliggere all'operaio la sospensione.

Art. 38.

**LICENZIAMENTO PER MANCANZE**

La punizione di cui alla lettera *c*) dell'art. 36 sarà applicata in caso di:

1) insubordinazione verso i superiori, gravi offese ai compagni di lavoro ed in generale al personale della ditta;

2) furti e danneggiamenti volontari, alle macchine o al prodotto in lavorazione o a qualsiasi altra cosa di proprietà della ditta;

3) omissioni o negligenze implicanti colpa grave (siano o meno seguite da danneggiamenti economici) nel disbrigo delle proprie mansioni lavorative, di manutenzione, di vigilanza, ecc.;

4) assenze non giustificate per tre giorni consecutivi, o per tre volte in un anno in giorni successivi ai festivi;

5) risse sul lavoro;

6) reati contro le persone e la proprietà per i quali sia intervenuta condanna penale;

7) lavori per uso proprio o per conto di terzi, durante l'oraio di lavoro: in tal caso l'operaio è tenuto inoltre a risarcire il danno arrecato alla ditta;

8) recidiva in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo alla sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni.

Art. 39.

**TRAPASSO E FALLIMENTO DELL'AZIENDA**

In caso di cessazione, trapasso o trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda, l'operaio conserva tutti i diritti derivanti dal contratto collettivo di lavoro, salvo che il rapporo di prestazione d'opera tra lui ed il datore di lavoro cessante, non sia stato risolto a suo tempo.

In caso di fallimento dell'azienda, seguito da cessazione dell'azienda o da licenziamento dell'operaio, questo conserva il diritto alla indennità di licenziamento ed a quanto altro gli compete a termini del presente contratto.

Art. 40.

**PASSAGGIO DI MANSIONI**

All'operaio che viene adibito per un periodo maggiore di sei giorni a mansioni per le quali è stabilito un salario superiore a quello che egli normalmente percepisce, sarà corrisposto il salario proprio della nuova mansione, durante il tempo per il quale vi resta adibito.

All'operaio che viene temporaneamente adibito a mansioni per le quali è stabilito un salario inferiore a quello dallo stesso normalmente percepito, la ditta continuerà a corrispondere quest'ultimo salario.

Art. 41.

**DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

Oltre alle norme di cui al presente contratto di lavoro e ai relativi accordi integrativi, gli operai dovranno osservare le disposizioni stabilite dall'azienda semprechè non contrastino col contenuto dei citati contratti.

Tali disposizioni, ove abbiano carattere generale, dovranno essere affisse nel luogo in cui si effettua la paga.

Art. 42.

**RECLAMI E CONTROVERSIE**

Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari delle aziende ed essere esaminati direttamente fra i prestatori d'opera interessati e i loro superiori.

Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 43.

**INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE**

Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative e inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli all'operaio attualmente in servizio, le quali continueranno ad essere mantenute *ad personam*.

Art. 44.

**DECORRENZA E DURATA**

Il presente contratto decorre dal 1° maggio 1952. Il contratto stesso si applicherà esclusivamente nei riguardi degli operai in servizio alla data della sua entrata in vigore e avrà durata a tutto il 31 dicembre 1954: esso si intenderà rinnovato di anno in anno se non verrà disdetto tre mesi prima della sua scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

NORMA TRANSITORIA

In considerazione del fatto che il presente contratto viene stipulato a campagna lavorativa già iniziata, le parti si danno atto che le clausole contenute nell'accordo stesso non trovano applicazione nei confronti delle lavorazioni già iniziate o appaltate, e per la durata delle stesse.

ALLEGATO A

Libretto dei viveri e dei generi diversi somministrati dalla Ditta . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nella lavorazione di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

in comune di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

al (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| GENERI E PREZZI RELATIVI | | | |
|---|---|---|---|
| Pane al Kg. . . . . . . | L. ...... | Patate al Kg. . . . . . | L. ...... |
| Pasta al Kg. . . . . . . | » ...... | Fagioli al Kg. . . . . . . | » ...... |
| Formaggio fresco al Kg. . | » ...... | Baccalà al Kg. . . . . . | » ...... |
| Formaggio secco al Kg. . | » ...... | Aringhe al Kg. . . . . . | » ...... |
| Lardo al Kg. . . . . . . | » ...... | Caffè al Kg. . . . . . . | » ...... |
| Olio al litro . . . . . . | » ...... | Zucchero al Kg. . . . . | » ...... |
| Vino al litro . . . . . . | » ...... | ............ | ...... |
| Farina bianca al Kg. . . | » ...... | ............ | ...... |
| Farina gialla al Kg. . . | » ...... | ............ | ...... |

*Il capo compagnia* — *L'incaricato della distribuzione*

............................ — ............................

(1) Indicare se il libretto è rilasciato al Capo compagnia o al lavoratore.

| Data | Generi consegnati | Qualità | Prezzo | Importo |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

ALLEGATO *B*.

Libretto rilasciato dalla Ditta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Al Capo Compagnia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Compagnia composta di N. . . . . . . operai di seguito nominativamente indicati:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Elenco attrezzi consegnati dalla Ditta:

Località . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data di consegna del lavoro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data di ultimazione del lavoro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Natura del lavoro da eseguire (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Compensi pattuiti:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L'indennità di trasferta è stata concordata in lire . . . . . . . . . . . . .

L'anticipo o caparra per l'intera compagnia è stato corrisposto in lire

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . li . . . . . . . . . . . 19 . . .

*Il capo compagnia* *Il datore di lavoro*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Tali indicazioni valgono per il legname da opera e solo per quelle località dove siano in uso.

*Materiali prodotti e consegnati ed acconti versati*

| Data | Descrizione delle operazioni | Prezzo unitario | Importo | Acconti versati |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## RIASSUNTO GENERALE

| *Dare* | | *Avere* | | |
|---|---|---|---|---|
| Ammontare delle partite di debito | *IMPORTO* | Ammontare delle partite di credito | Prezzo unitario | *IMPORTO* |
| Anticipo . . . . . . . . . . . . . . . | | Indennità trasferta . . . . . . . . . | | |
| Acconti come al conto che precede . | | Importo prodotti consegnati come al conto che precede. . . . . . . . . | | |
| Viveri ed amministrazioni diverse . . | | . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | |
| Varie . . . . . . . . . . . . . . . . | | . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | |
| | | . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | Giornate di lavoro in economia fatte per conto della Ditta . . . . . . . | | |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | Totale avere . . . L. | | |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | Si riporta il totale a dare . . . . . . | | |
| Totale dare . . . L. | | e così si ha un saldo (credito / debito) in . . . L. | | |

. . . . *li* . . . . . . *19* . .

*Il capo compagnia* . . . . . . . . . . . . *Il datore di lavoro* . . . . . . . . . . . .

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 12 GENNAIO 1955 PER L'ATTUAZIONE, NEI RIGUARDI DEGLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE BOSCHIVE E FORESTALI, DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 12 GIUGNO 1954 PER IL CONGLOBAMENTO

*Addì, 12 gennaio 1955 in Roma*

tra

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal dott. *Filippo Bazzanti*,

con l'intervento della FEDERAZIONE ITALIANA DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO E DEL SUGHERO, rappresentata dal Segretario Generale dott. *Teodoro Albanese*, assistito dai signori ing. *Silvio Garola*, dott. *Ricci*, dott. *Jori*, dott. *Rossi*;

e

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario Generale on. *Giulio Pastore* e dal Segretario Generale Aggiunto dott. *Bruno Storti*, assistiti dal prof. *Salvatore Papa*;

con l'intervento della FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI LEGNO, ARTISTICHE E VARIE, rappresentata dal Segretario Generale sig. *Paolo Bellandi*;

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal dottor *Raffaele Vanni* e dal sig. *Sergio Cesare*;

con l'intervento dell'UNIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO ARTISTICHE E VARIE, rappresentata dal Segretario dott. *Giordano Gattamorta*, dal rag. *Giuliano Sommi*;

*Addì, 12 gennaio 1955*

tra

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal dott. *Filippo Bazzanti*, con l'intervento della FEDERAZIONE ITALIANA DELLA INDUSTRIA DEL LEGNO E DEL SUGHERO, rappresentata dal Segretario Generale dott. *Teodoro Albanese*, assistito dai signori dott. *Jori*, dott. *Rossi*;

e

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario Generale professore *Giuseppe Landi*, assistito dal sig. *Enrico Bruni*, con l'intervento della FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DEL LEGNO, ARTISTICHE E VARIE, rappresentata dal suo Segretario *Italico Utimperghe*;

ai fini della attuazione, nei riguardi del settore dell'industria boschiva e forestale — operai — dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 per il conglobamento;

premesso che nel settore, allo stato, la parte salariale è disciplinata dalle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

le parti concordano:

1) di invitare le Associazioni territoriali aderenti alle Confederazioni stipulanti ad incontrarsi entro il più breve termine possibile per i seguenti adempimenti:

*a*) nelle provincie nelle quali l'industria boschiva o forestale risultava, prima dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954, consensualmente incasellata ai fini retributivi nei gruppi merceologici interconfederali A, B, C, trovano automatica applicazione i rispettivi minimi di cui alle tabelle allegate all'accordo interconfederale 28 luglio 1954: le Associazioni territoriali provvederanno comunque a redigere verbale di accertamento dei detti incasellamenti;

*b*) nelle provincie nelle quali erano in atto, prima dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954, accordi che avevano stabilito mimini di paga base differenti da quelli interconfederali, le Associazioni territoriali interessate si incontreranno per l'accertamento della preesistente situazione contrattuale salariale e la determinazione dei nuovi minimi conglobati ai sensi dell'art. 10 del precitato accordo interconfederale;

*c*) in ambedue i casi sopra indicati, le Associazioni territoriali interessate trasmetteranno i relativi verbali alle rispettive Confederazioni e ne daranno conoscenza anche alle Associazioni di categoria;

2) in conformità a quanto disposto dall'art. 4 dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954, la percentuale di cottimo di cui all'art. 17 del contratto nazionale 30 aprile 1952 per gli operai addetti all'industria boschiva e forestale è riproporzionata al 7 % (sette per cento);

3) la norma di cui al punto 2) forma parte integrante del predetto contratto nazionale per gli operai dell'industria boschiva e forestale 30 aprile 1952 e ne segue le sorti a tutti gli effetti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9151508) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.